COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 23 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

La durata della concessione sara' di anni 15, decorrendi dalla data della legge di approvazione della convenzione.

Alla scadenza d'ogni quinquennio, il Governo avra' facolta' di rivedere lo stato del materiale della Societa', e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potra' suggerire.

Scaduto il primo quinquennio, la Societa' dovra' accordare la preferenza alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, tanto per le riparazioni, quanto per la costruzione della meta' almeno del materiale navale.

I servizi designati nell'art. 1 del capitolato sotto le lettere B) e C), dovranno essere iniziati col primo del mese di aprile dell'anno 1862. La Societa' potra' pero' incominciarli anche col 1.° marzo dello stesso anno, dandone avviso, un mese avanti, all'Amministrazione delle poste.

I viaggi sub litera a) comincieranno col 1.° ottobre 1862.

La Societa' dovra' pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it